

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI, CONVENZIONATE E STATALI CITTADINE PER IL TRIENNIO 2021/22-2023/24

Il Comune di Torino, C.F. e P. IVA _____, rappresentato per gli effetti del presente protocollo da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la Città di Torino, piazza Palazzo di Città 1, autorizzato alla sottoscrizione in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del _____ n. mecc. _____

E

le Direzioni Didattiche e gli Istituti Comprensivi statali rappresentati dai Dirigenti scolastici pro-tempore indicati:

elenco Direzione Didattiche e Istituti comprensivi firmatari

elenco scuole infanzia private paritarie convenzionate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**Articolo 1 – Obiettivi e finalità**

Il Comune di Torino, le Istituzioni Scolastiche statali presenti sul territorio ed i Gestori delle scuole private paritarie convenzionate con la Città (di seguito denominate “scuole convenzionate”) individuano come obiettivi della presente intesa:

- il raggiungimento dell'organizzazione ottimale delle scuole del territorio per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, in termini di classi/sezioni funzionanti e numero di alunni per classe, in rapporto al numero di utenti aventi diritto ed alle effettive iscrizioni ricevute, tenendo conto delle norme nazionali e dei Regolamenti comunali;
- la semplificazione delle procedure di iscrizione, in modo che le famiglie possano presentare una sola domanda attraverso un unico canale per l'accesso al servizio;
- la dematerializzazione dell'iscrizione e delle procedure correlate.

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto del presente accordo è la condivisione a livello territoriale di modalità e criteri per la gestione delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia del territorio per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nel rispetto delle indicazioni fornite annualmente dal Ministero Istruzione (di seguito “M.I.”).

A tal fine, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, il Comune, le Istituzioni Scolastiche statali ed i Gestori delle scuole convenzionate, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, si impegnano alla ricerca della più ampia e reciproca collaborazione.

Articolo 3 – Coordinamento e monitoraggio del sistema unificato delle iscrizioni

Al fine di coordinare, sovrintendere e monitorare le azioni previste nel presente protocollo, compresa la valutazione circa eventuali variazioni ai criteri di accesso, è costituita la Commissione mista per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, così composta:

- dirigente della Divisione Servizi Educativi del Comune (di seguito denominato "dirigente comunale"),
- responsabile dell'Accesso ai Servizi, della Divisione Servizi Educativi del Comune,
- n. 2 funzionari comunali,
- n. 4 dirigenti scolastici statali in rappresentanza di Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi,
- n. 4 rappresentanti degli Enti gestori delle scuole dell'infanzia convenzionate con la Città,
- n. 1 rappresentante dell'Ambito Territoriale di Torino (A.T.).

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.

Le funzioni di presidente sono svolte dal dirigente comunale, che convoca e presiede le riunioni.

Ogni componente può essere all'occorrenza sostituito o accompagnato da un proprio delegato.

In particolare, la Commissione ha i seguenti compiti:

- concorda modalità omogenee di diffusione delle informazioni relative alle iscrizioni e coordina il calendario per lo svolgimento degli open day, come indicato all'articolo 4;
- ogni anno, dopo l'emanazione della circolare del M.I., stabilisce le date di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, le tempistiche per la collocazione in graduatoria delle domande fuori termine ed il periodo di validità delle graduatorie, come indicato all'articolo 6;
- stabilisce i tempi entro i quali le famiglie devono comunicare l'accettazione del posto assegnato, come indicato all'articolo 7;
- si esprime su dubbi interpretativi relativamente all'assegnazione dei punteggi,
- coordina l'accesso dei bambini con disabilità.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 4 – Modalità per la diffusione delle informazioni – Open day

Le parti si impegnano a concordare modalità omogenee di diffusione delle informazioni sul territorio comunale, in relazione alle iscrizioni nonché ai relativi servizi, per facilitare l'accesso e la frequenza.

Si impegnano, altresì, a concordare il periodo per lo svolgimento degli open day nelle scuole di propria competenza e le modalità per una comunicazione coordinata, in modo da offrire alle famiglie tutte le informazioni utili per scegliere la scuola di interesse.

Articolo 5 – Modalità di raccolta delle iscrizioni

Le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie convenzionate si effettuano seguendo la scadenza dell'annuale circolare del M.I..

La domanda di iscrizione deve essere presentata in via telematica da chi esercita la responsabilità genitoriale, da uno specifico applicativo accessibile dal portale Torino Facile della Città di Torino.

Per supportare le persone che avessero difficoltà a presentare la domanda, sono istituiti appositi sportelli, gestiti con personale comunale.

Per ogni bambino può essere presentata una sola domanda, nella quale possono essere indicate, in ordine di preferenza, al massimo 6 scuole comunali, statali e convenzionate.

In presenza di poli per l'infanzia costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è garantita la continuità nel passaggio dei bambini dal nido d'infanzia alla scuola dell'infanzia del polo, per cui l'iscrizione avviene direttamente alla scuola e non attraverso il portale Torino Facile.

Articolo 6 – Punteggi e graduatorie

I punteggi alle domande vengono assegnati dall'applicativo, dopo l'istruttoria effettuata dal competente ufficio comunale e dalle scuole, come quanto indicato nell'allegato A.

Per le scuole che hanno sezioni eterogenee per età l'applicativo predispone una graduatoria con le domande dei bambini che compiono 3 anni entro il 31/12; per le scuole in cui vi sono sezioni omogenee per età predispone 3 graduatorie, una per ciascun anno di nascita.

Per le domande delle bambine e dei bambini anticipatori, che compiono 3 anni dal 1° gennaio al 30 aprile, vengono predisposte 4 graduatorie, una per ciascun mese di nascita.

Le date di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, nonché il periodo di validità di queste ultime, sono stabiliti dalla Commissione mista di cui all'articolo 3 ed approvati con provvedimento del dirigente comunale.

Lo stesso dirigente approva le graduatorie provvisorie cittadine.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, chi ha presentato domanda e rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente, in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta, può chiedere la revisione indirizzando la richiesta alla Divisione Servizi Educativi.

Dopo aver deciso nel merito delle richieste di revisione del punteggio, il dirigente comunale approva le graduatorie definitive.

Le domande presentate dopo il termine stabilito e prima dell'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo sono collocate in coda alle graduatorie definitive, secondo le tempistiche stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 3 ed approvate con provvedimento del dirigente comunale. Alle domande con priorità assoluta si applica quanto previsto all'articolo 8.

Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet del Comune, nel rispetto delle norme in materia di accesso, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.

Articolo 7 - L'assegnazione dei posti e l'accettazione

Ogni scuola inserisce nell'applicativo il numero di posti disponibili, che vengono automaticamente assegnati con l'approvazione delle graduatorie definitive, sulla base dei posti disponibili a livello cittadino, secondo l'ordine della graduatoria e tenendo conto della preferenza più favorevole tra quelle indicate nella domanda di iscrizione.

L'assegnazione del posto a bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute avviene secondo quanto indicato nell'articolo 8.

I bambini e le bambine che compiono 3 anni dopo il 31/12 possono essere ammessi, nel rispetto delle norme vigenti, solo se sono esaurite le graduatorie delle domande presentate nei termini e fuori termine per i nati entro il 31/12.

L'assegnazione del posto viene comunicata al genitore con l'invio di un sms, automaticamente dall'applicativo.

Il genitore deve comunicare l'accettazione o la rinuncia al posto assegnato attraverso lo stesso applicativo citato all'articolo 5, accessibile dal portale Torino Facile della Città di Torino, entro i tempi stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 3 ed approvati con atto del dirigente comunale. La mancata risposta entro i termini è considerata rinuncia al posto.

La scuola interessata riceve comunicazione di ogni accettazione attraverso un'e-mail inviata direttamente dall'applicativo. Da quel momento la persona della scuola che ha le credenziali per l'accesso può visualizzare la domanda.

L'accettazione del posto in una scuola comporta l'automatica cancellazione dalle graduatorie di tutte le altre scuole scelte.

Se il posto viene assegnato in una scuola che è la prima scelta, la rinuncia comporta l'automatica cancellazione dalle graduatorie di tutte le scuole scelte.

Se il posto viene assegnato in una scuola che non è la prima scelta, si può rinunciare e restare in lista d'attesa per due volte; la terza rinuncia comporta l'automatica cancellazione dalle graduatorie di tutte le scuole scelte.

I posti non accettati vengono riassegnati alle domande in lista d'attesa ogni settimana, tranne i periodi di chiusura delle scuole.

Articolo 8 - Domande e ammissione di bambine e bambini con priorità assoluta

La priorità assoluta nell'accesso è riconosciuta alle bambine ed ai bambini che si trovano in una delle seguenti condizioni, nell'ordine sottoindicato:

1. disabilità certificata;
2. disagio sociale, considerando le situazioni problematiche del nucleo familiare e/o della bambina o del bambino, tali per cui il mancato inserimento comporti una grave situazione di pregiudizio, su valutazione dei Servizi Sociali del Comune o della Prefettura o del Ministero di Giustizia;
3. grave problema di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, che incida in modo rilevante nella cura della bambina o del bambino, o grave problema di salute della bambina o del bambino, a seguito della valutazione circa il beneficio derivante dalla frequenza della scuola in relazione alla sua patologia;

4. bambine e bambini di 5 anni non frequentanti alcuna scuola infanzia (a condizione che non si siano ritirati da una scuola nell'anno scolastico precedente) oppure che hanno trasferito la residenza da altra circoscrizione o da altro Comune.

Le domande di iscrizione di bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute devono indicare almeno tre scuole.

Le domande in cui è indicata la condizione di disabilità sono valutate dalla scuola di prima scelta, che può visualizzare le domande e la documentazione allegata accedendo all'applicativo. Nel caso in cui la scuola di prima scelta valuti che in relazione alle esigenze educative del bambino o della bambina non vi è un contesto che risponda in modo adeguato alle sue specifiche esigenze, deve verificare la possibilità di inserimento nella seconda o, eventualmente, nella terza scelta, concordando la soluzione con la famiglia. Eventuali situazioni particolari possono essere sottoposte alla valutazione della Commissione mista di cui all'articolo 3.

Le domande in cui è indicata la condizione di disagio sociale sono istruite dal competente ufficio comunale, che si relaziona direttamente con i Servizi Sociali del Comune o della Prefettura o del Ministero di Giustizia.

Le domande in cui viene dichiarato che il bambino o la bambina o una persona del nucleo familiare ha un grave problema di salute sono valutate da un'apposita Commissione, in cui sono presenti almeno un/a componente con specializzazione in campo sanitario ed un/a con competenze pedagogiche. Le domande in cui viene dichiarato che il bambino o la bambina ha un grave problema di salute possono essere visualizzate dalla scuola di prima scelta, complete di allegati, fin dal loro invio.

Le domande presentate fuori termine a cui è riconosciuta la priorità per disagio sociale o per grave problema di salute di un componente il nucleo familiare o per l'iscrizione di un bambino o una bambina di 5 anni vengono collocate nella graduatoria definitiva, secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 6.

Le domande presentate fuori termine a cui è riconosciuta la priorità per disabilità o per grave problema di salute del bambino o della bambina per cui si presenta la domanda vengono collocate nella graduatoria definitiva, secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 6, se vi sono le condizioni che assicurino una effettiva inclusione.

Quanto indicato nei due commi precedenti si applica a condizione che la bambina o il bambino, al momento dell'iscrizione, non sia frequentante altra scuola dell'infanzia comunale, statale o convenzionata, né si sia ritirata/o nel corso dell'anno scolastico.

Articolo 9 – Controlli sulle domande

L'applicativo informatico nel quale i genitori inseriscono le domande controlla automaticamente la condizione di residenza a Torino, i dati anagrafici, il codice fiscale e la composizione dei nuclei familiari dei residenti.

Prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie il competente ufficio comunale effettua gli altri controlli che possono essere realizzati attraverso le banche dati della Città quali, a titolo esemplificativo, lo stato civile dei residenti che si dichiarano genitori soli, le dichiarazioni di essere unico genitore ad aver riconosciuto il bambino o la bambina, la frequenza di un fratello o una sorella presso la scuola dell'infanzia indicata come prima scelta, se comunale.

Prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie ogni scuola statale o convenzionata controlla l'effettiva iscrizione o frequenza di fratelli o sorelle, se dichiarata nella domanda.

Quando vengono approvate le graduatorie provvisorie, accedendo all'area personale del portale Torino Facile, chi ha presentato la domanda d'iscrizione può prendere visione delle condizioni dichiarate che sono state prese in considerazione per l'attribuzione del punteggio e delle motivazioni per le quali, in seguito ai controlli, alcune condizioni non fossero state considerate.

In questo secondo caso, entro 10 giorni dall'approvazione delle graduatorie provvisorie chi ha inviato la domanda d'iscrizione può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Con l'approvazione delle graduatorie definitive viene comunicato l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni nella stessa area personale di Torino Facile

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie il competente ufficio comunale, anche su segnalazione delle scuole statali e convenzionate, può effettuare controlli a campione o per ragionevole dubbio, prioritariamente sulle condizioni dichiarate che hanno avuto maggiore rilevanza nell'attribuzione dei punteggi.

Nel caso si rilevasse la non corrispondenza tra la dichiarazione e la condizione verificata si procede alla rideterminazione del punteggio. Qualora alla bambina o al bambino fosse già stato assegnato un posto, il provvedimento di rideterminazione del punteggio deve essere assunto prima della data fissata per l'inizio della frequenza.

Articolo 10 – Applicativo

L'applicativo utilizzato è sviluppato secondo le norme ed i criteri definiti dal Codice dell'Amministrazione Digitale – decreto legislativo 82/2005 e dalle Linee Guida Nazionali dell'AGID.; è di tipologia web-online, fruibile dai più diffusi browser e da dispositivi mobili.

L'accesso e il trattamento dei dati personali da parte dell'applicativo sono gestiti in osservanza delle regole dettate dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali – decreto legislativo 196/2003

Il genitore o la persona con funzioni genitoriali accede all'applicativo tramite credenziali personali quali SPID o altri tipi di credenziali personali valide per la normativa vigente.

Il personale preposto alla gestione della graduatoria accede all'applicativo per mezzo di credenziali personali ed i dati sono resi disponibili all'utente abilitato secondo le norme vigenti riguardanti il trattamento dei dati.

L'applicativo consente il trattamento dei dati da parte dei vari enti coinvolti, secondo profili definiti a partire dai ruoli ricoperti nella gestione del processo di iscrizione alla scuola dell'infanzia.

Il personale degli uffici comunali di coordinamento centrale e dell'ufficio gestore dell'applicativo è abilitato pertanto all'accesso completo ai dati delle domande di iscrizione.

Il personale degli uffici preposti alla valutazione delle condizioni di punteggio accede ai dati delle sole domande in cui è richiesta l'attribuzione del punteggio oggetto di valutazione.

I profili gestionali utilizzati dalle scuole sono definiti per singolo plesso scolastico: ad un utente abilitato possono essere assegnati profili di accesso per tutti i plessi di scuola dell'infanzia facenti

parte del circolo didattico comunale o dell'autonomia scolastica statale o della scuola privata convenzionata di appartenenza.

Il personale delle scuole accede ai dati delle domande per le quali il genitore ha accettato il posto assegnato nella propria scuola ed è abilitato all'utilizzo delle funzioni necessarie alla scuola per la gestione della graduatoria, in primo luogo le funzioni di generazione delle classi, di indicazione del numero di posti disponibili, di visualizzazione e stampa degli elenchi di graduatoria.

Sono messi a disposizione delle scuole funzioni di reportistica e download dati finalizzate ad agevolare il riutilizzo dei dati nei propri applicativi gestionali ed a soddisfare gli adempimenti normativi: in particolare è messa a disposizione una reportistica in cui le scuole possono eseguire i conteggi delle domande presentate con la propria scuola in prima preferenza.

L'applicativo, successivamente all'accettazione del posto, comunica al SISE (Sistema Informativo dei Servizi Educativi) i dati utili per la gestione del servizio di ristorazione scolastica da parte della Città.

In osservanza alle norme sul trattamento dei dati e sull'interoperabilità tra applicativi viene realizzata in accordo e coordinamento tra Comune di Torino e M.I. la comunicazione dei dati dei bambini e delle bambine per cui è stato accettato il posto, finalizzata al popolamento degli archivi dell'anagrafe scolastica e delle singole scuole.

Articolo 11 – Trattamento dati personali

I dati personali raccolti attraverso la domanda d'iscrizione sono trattati ai sensi degli articoli 6 par. 1 lett. e) e 9 par. 2 lett. g) del Regolamento UE 2016/679, secondo principi di liceità, trasparenza, proporzionalità e correttezza.

La Città di Torino è titolare del trattamento dei dati.

A ciascuna scuola statale vengono comunicati i dati personali delle domande per le quali viene accettato il posto e, prima dell'accettazione, i dati delle domande per le quali la scuola deve procedere con un'istruttoria.

Viene acquisito il consenso per il trattamento dei dati personali da parte delle scuole convenzionate indicate tra le preferenze.

Prima dell'accesso alle pagine del modulo d'iscrizione viene visualizzata la pagina contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali: con un flag viene registrata la presa visione dell'informativa per le scuole comunali e statali e con un altro flag il consenso al trattamento dei dati per le scuole convenzionate.

Per le scuole comunali si applicano i seguenti punteggi

		Punti
RESIDENZA	Famiglie residenti a Torino se residente la bambina o il bambino ed almeno un genitore	20.000
	Famiglie non residenti a Torino in cui almeno un genitore presta attività lavorativa in città	10.000
PRIORITA' ASSOLUTA	Bambina/o con disabilità certificata <i>(previa valutazione di apposita Commissione)</i>	600
	Bambina/o in situazione di disagio sociale, con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino o del Ministero di Giustizia o della Prefettura <i>(In ogni scuola questi bambini/e sono accolti in numero non superiore al 10% dei posti; su decisione del/la competente dirigente della Divisione Servizi Educativi, sentita la Commissione Scuola Famiglia, possono essere accolti ulteriori bambini/e, fino ad un massimo del 15% dei posti)</i>	300
	Gravi problemi di salute del/la bambino/a o di persona presente nel suo nucleo familiare <i>(previa valutazione di apposita Commissione)</i>	150
	Bambina/o di 5 anni non frequentante alcuna scuola infanzia <i>(a condizione che non si sia ritirata/o da una scuola nell'anno scolastico precedente)</i> oppure che ha trasferito la residenza da altra Circoscrizione o da altro Comune	90
UN SOLO GENITORE COABITANTE	Bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore a cui spetta la responsabilità genitoriale	59
	Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione al Tribunale, divorziati, celibi/nubili <i>(solo se i genitori non coabitano e se l'unico genitore coabitante non ha costituito una convivenza di fatto)</i>	36
CARICO FAMILIARE (conviventi)	- Ogni figlia/o fino a 10 anni di età ⁽¹⁾ <i>(al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)</i>	22
	- Stato di gravidanza della madre o della persona unita civilmente o convivente di fatto	
	Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età ⁽¹⁾ <i>(al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)</i>	12
	- Frequenza di altri figli o altre figlie, che continua nell'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda, nel nido indicato come prima scelta <i>(punteggio attribuito solo nel nido di prima scelta)</i>	20
	- Presentazione della domanda di iscrizione per gli stessi nidi per più figli o figlie	

		Punti
CARICO FAMILIARE (non conviventi)	Ogni figlia/o fino a 10 anni di età di cui un genitore coabitante abbia l'affidamento condiviso ⁽²⁾	11
	Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età di cui un genitore coabitante abbia l'affidamento condiviso ⁽²⁾	6
CONDIZIONE LAVORATIVA GENITORI ⁽³⁾	- Ogni genitore lavoratore - Ogni genitore non occupato, che ha lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12.	27
	Ogni genitore disoccupato da almeno tre mesi.	19
	Ogni genitore studente	13
LISTA ATTESA	Ogni permanenza in lista d'attesa al termine dei precedenti anni educativi <i>(se la/il bambina/o aveva compiuto 3 anni entro il 31 dicembre e la domanda era presentata nei termini)</i>	18
TRASFERIMENTO	Trasferimento da altra scuola dell'infanzia di Torino (per cambio residenza)	24
PARITA'	A parità di punteggio vengono considerati, in ordine, i seguenti criteri: 1. precedenza a bambine/i che hanno fratelli/sorelle frequentanti nidi d'infanzia comunali ubicati nello stesso edificio o in edifici contigui (se indicato come prima scelta); 2. precedenza al bambino più grande	
<p>(1) Il punteggio è attribuito anche per i figli e le figlie del coniuge che non sia legalmente separato né abbia presentata istanza di separazione o della persona unita civilmente o convivente di fatto, anche se non è genitore del/la bambino/a. È esclusa/o la bambina/il bambino per la/il quale viene presentata la domanda di iscrizione.</p> <p>(2) Se solo uno dei genitori coabita con il bambino o la bambina, il punteggio viene attribuito anche, se ricorre il caso, per i figli e le figlie di cui il coniuge (che non sia legalmente separato né abbia presentato istanza di separazione) o la persona unita civilmente o convivente di fatto abbia l'affidamento condiviso. Viene anche attribuito il punteggio previsto per gravi problemi di salute e per la frequenza o iscrizione di altri figli o altre figlie negli stessi nidi.</p> <p>(3) Ad ogni genitore può essere attribuito un solo punteggio per la condizione lavorativa. Se solo uno dei genitori coabita con il bambino o la bambina, viene assegnato il punteggio relativo alla condizione occupazionale di tale genitore e, se presente, del coniuge che non sia legalmente separato né abbia presentato istanza di separazione o della persona unita civilmente o convivente di fatto con il genitore coabitante.</p>		

Per le scuole convenzionate, oltre ai punteggi applicati dalle scuole comunali, vengono attribuiti i seguenti punti aggiuntivi:

- 7 punti nella graduatoria della scuola convenzionata indicata come prima scelta,
- 80 punti nella graduatoria della scuola convenzionata indicata come prima scelta se un fratello o una sorella sono iscritti o frequentano lo stesso istituto, in qualsiasi ordine scolastico (in questo caso viene attribuito il punteggio per la residenza a Torino anche se la famiglia non lo fosse)
- 80 punti nella graduatoria della scuola della Comunità Ebraica, per i bambini e le bambine di famiglie ebrae

Per le scuole statali vengono attribuiti i punteggi delle scuole comunali, con le seguenti eccezioni, che ogni scuola può decidere se applicare:

- può non essere attribuito il punteggio previsto per i residenti a Torino e per chi non è residente ma lavora in città;
- possono essere attribuiti 7 punti aggiuntivi, quando la scuola è indicata come prima scelta;
- possono essere attribuiti 80 punti aggiuntivi, quando la scuola è indicata come prima scelta e un fratello o una sorella sono iscritti o frequentano la stessa scuola o una scuola appartenente alla stessa Autonomia scolastica.